

Istruzioni per le segnalazioni whistleblowing

Istruzioni per le segnalazioni whistleblowing

Chi può segnalare?

Istituto Pavoniano artigianelli (IPA) si impegna a operare in modo etico e responsabile e chiede alle persone con cui stabilisce o ha stabilito rapporti nel contesto delle proprie attività, e nello specifico:

- i dipendenti di IPA;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di IPA;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di IPA;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso IPA;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso IPA;
- i clienti, i potenziali clienti di IPA e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di IPA, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

di operare in conseguenza nel rispetto di:

- Diritti Umani;
- [Codice Etico](#) e di comportamento di IPA;
- Regolamento docenti/formatori;
- [Modello](#) di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001;
- Le procedure interne all'ente;
- Leggi e regolamenti nazionali e comunitari;
- Provvedimenti delle Autorità;
- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR");
- Codice della Privacy ("Codice Privacy" o "Codice"): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679";
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;
- Regolamento (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

A tal fine, IPA ha implementato regole specifiche, un processo di whistleblowing incaricato l'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) quale Organo di gestione del canale di segnalazione interno ai sensi del D.lgs 24/2023.

IPA vuole quindi fornire ai potenziali segnalanti canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identità e del contenuto della segnalazione, fatti salvi eventuali obblighi di legge, e la loro protezione da eventuali ritorsioni. Analogamente sono protetti dalle ritorsioni anche i facilitatori, i familiari e colleghi del segnalante e le società/enti ad essa collegate.

Chiunque potesse in essere condotte ritorsive, discriminatorie, sleali o non corrette nei confronti del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione potrà essere sottoposto a procedimento

disciplinare, ove applicabile e/o denunciato all'Autorità giudiziaria qualora il suo comportamento possano essere ravvisati gli estremi di un reato.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico tra IPA o l'organizzazione di cui lo stesso fa parte ed il segnalante è in corso;
- quando il rapporto giuridico tra IPA ed il segnalante o l'organizzazione di cui lo stesso fa parte, non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova per i dipendenti;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Cosa segnalare?

In conformità al quadro normativo di riferimento, IPA ha adottato un sistema di Whistleblowing aggiornando lo stesso sistema al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24¹ ed alle linee guida ANAC². Il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti nella segnalazione e del contenuto delle segnalazioni che denunciano la non conformità a leggi, regolamenti, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'ente o un singolo componente riconducibile all'ente stesso possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione

Cosa non segnalare?

Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra descritte e nello specifico quelle legate ad interessi di carattere personale, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

Eventuali segnalazioni su temi HR (es. molestie, bullismo, pari opportunità, diversità di genere) saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia. Se la segnalazione risulta infondata e nessuna azione giudiziaria o disciplinare viene avviata, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi nei tempi indicati nell'informativa.

In caso di segnalazioni infondate, in malafede, negligenti, IPA si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati oggetto della segnalazione. Successivamente i dati personali saranno cancellati o resi anonimi nei tempi indicati nell'informativa.

Come segnalare?

Per effettuare la **SEGNALAZIONE INTERNA** occorre inviare le segnalazioni a:

¹ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il testo integrale del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 è disponibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>.

² A.N.AC.: l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (L. n. 190/2012). Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, Delibera n. 311 del 12.07.2023, ANAC.

- all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing.art@gmail.com,
- per posta ordinaria all'indirizzo: IPA Via Benigno Crespi, 30 Milano (c.a. Organismo di Vigilanza). Nel caso in cui la segnalazione riguardasse un membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzata al Rappresentante Legale.

In ogni caso la gestione di una segnalazione effettuata in modalità esclusivamente verbale risulta di difficile gestione e viene sconsigliata.

Il segnalante se lo ritiene opportuno può ricorrere anche al supporto, richiedendo uno o più incontri, a un facilitatore che può svolgere anche il ruolo di mediatore.

L'Organismo di Vigilanza è sempre a disposizione dei segnalanti per raccogliere e registrare ogni segnalazione. Nel caso di incontro diretto, sempre con il consenso del segnalante, il colloquio sarà verbalizzato e sottoposto al segnalante. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro prima di sottoscriverlo.

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza in via diretta o indiretta, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative loro assegnate, il segnalante deve specificare nella segnalazione i destinatari della stessa in modo da evitare che, sia pure in modo involontario i soggetti normalmente destinatari delle segnalazioni, possano accedervi; si raccomanda a tal fine di utilizzare la soluzione tramite posta ordinaria e richiedendo un incontro diretto. I soggetti potenzialmente coinvolti dell'Organismo di Vigilanza saranno esclusi dalla gestione della segnalazione.

Il segnalante può utilizzare il **CANALE ESTERNO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ANAC**

<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1. il canale interno messo a disposizione dall'ente non appare idoneo a tutelare la riservatezza delle persone e del contenuto della segnalazione;
2. l'ente non ha dato seguito ad una segnalazione effettuata tramite il canale interno;
3. esiste una evidente probabilità che un'eventuale segnalazione non avrebbe seguito o determinerebbe un concreto rischio di ritorsioni nei confronti del segnalante o di altre persone;
4. esiste un concreto pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche per l'incolumità fisica di una o più persone) che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne i possibili effetti).

I casi 3 e 4 devono basarsi su fondati motivi e non su semplici illazioni.

Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.

Al momento della pubblicazione di questa istruzione l'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

È opportuno visitare direttamente i siti delle Autorità per verificare eventuali ulteriori condizioni per la segnalazione esterna e aggiornamenti sui canali di segnalazione.

Il segnalante può, infine, decidere di effettuare una **DIVULGAZIONE PUBBLICA**, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Infine, si segnala che qualora l'interessato volesse effettuare una segnalazione utilizzando la mail odv@istitutoart.it la mail utilizzata da ODV e di norma comunicata nel Codice Etico, può rischiare la perdita di riservatezza in quanto tale mail transita sul dominio di IPA. Si raccomanda di utilizzare tale mail esclusivamente per comunicazioni non afferenti a segnalazioni.

Quale deve essere il contenuto della segnalazione?

È opportuno che la segnalazione contenga le informazioni riguardanti il nominativo del/i soggetto/i o riferimenti della/e struttura/e presunti responsabili della violazione e una breve descrizione della supposta violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto/i fatti, evidenziando anche eventuali soggetti terzi coinvolti, a conoscenza dei fatti o potenzialmente danneggiati. Per facilitare la gestione della segnalazione, è opportuno allegare tutta la documentazione di supporto disponibile.

Il segnalante che risulta coinvolto, dovrà specificarlo, poiché potrebbe ricevere un trattamento diverso rispetto agli altri soggetti, compatibilmente con la normativa applicabile.

Nella segnalazione non devono essere inseriti dati personali ulteriori a quelli strettamente necessari e/o non pertinenti per procedere con le indagini.

È possibile effettuare segnalazioni anonime?

IPA incoraggia i segnalanti a privilegiare le segnalazioni non anonime al fine di snellire e rendere più efficienti le indagini; inoltre, nel caso di segnalazione anonima, l'Organismo di Vigilanza potrebbe non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione. Quindi si raccomanda, laddove il segnalante intenda utilizzare tale modalità, che la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Si precisa che, qualora il segnalante opti per la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio e non possono essere protette da IPA. Pertanto, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non verrà in rilievo la tutela della riservatezza. Qualora, invece, il segnalante, non riveli la propria identità, IPA tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima.

Cosa fa IPA dopo aver ricevuto la segnalazione?

Il processo di Whistleblowing si articola nelle seguenti fasi:

- ricezione della segnalazione;
- valutazione preliminare a cura dell'Organismo di Vigilanza;
- indagine;
- chiusura della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza verifica la segnalazione ricevuta per accertare quanto descritto ed entro massimo 7 giorni ne dà comunicazione al segnalante. I risultati dell'indagine possono prevedere più passaggi ed approfondimenti e la stessa potrà coinvolgere altri soggetti che sono autorizzati a trattare i dati personali del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione. A questa attività non parteciperanno in nessun caso eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione effettuata. Tuttavia, nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità, l'obbligo di riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione potrebbe venire meno nei modi ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la si potrebbe evincere possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a gestire la segnalazione solo con il consenso del segnalante, oppure quando obbligatorio o legittimo ai sensi della normativa applicabile o la rivelazione dell'identità è indispensabile (ad esempio nell'ambito di indagini avviate all'autorità giudiziaria); in questi ultimi due casi, il segnalante sarà informato da IPA in merito ai motivi di tale comunicazione.

Al termine dell'indagine (ed al massimo entro tre mesi dalla segnalazione) vengono comunicati al Consiglio Provinciale i risultati della stessa e, se del caso, proposte le misure di prevenzione, mitigazione, penalizzazione che quest'ultimo può adottare.

In alcuni casi l'Organismo di Vigilanza non procede a trattare la segnalazione, nel qual caso ne fornisce adeguata motivazione al segnalante. Tali condizioni si verificano:

- qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti IPA – risultano “segnalazioni non inerenti”, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing;
- qualora sui fatti segnalati sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (es. autorità giudiziarie e organi amministrativi);
- qualora la segnalazione sia relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati e senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto (c.d. segnalazioni superate), ovvero qualora venga solo prodotta documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- qualora l'Organismo di Vigilanza manifesti incompetenza sulle questioni segnalate.

In tutti questi casi l'Organismo di Vigilanza archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante ed eventualmente indirizzandolo verso altro soggetto a cui far pervenire la suddetta segnalazione.

In alcuni casi può essere necessario, previa autorizzazione del segnalante, comunicare a soggetti terzi autorizzati i suoi dati; mentre il Consiglio Provinciale si riserva di comunicare l'oggetto della segnalazione all'Autorità Giudiziaria senza richiedere preventivamente il consenso del segnalante (art 12 comma 3 D.Lgs 24/2023 “Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale”).

Da chi è composto l'Organismo di Vigilanza?

L'Organismo di Vigilanza è composto da membri indipendenti e non esecutivi che sono stati scelti e designati in ragione della loro competenza e tenuti alla completa riservatezza delle informazioni di cui possono venire a conoscenza. Laddove il segnalante desiderasse conoscere i nominativi dei soggetti incaricati alla gestione del canale di segnalazione interna può effettuare una richiesta di accesso ai dati rivolgendosi a odv@istitutoart.it

Approfondimenti ed informativa per il trattamento dei dati personali

Approfondimenti in merito alla gestione delle segnalazioni sono riportate nella “Procedura gestione segnalazioni”.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del segnalante prendere visione dell'[informativa sul trattamento dei dati personali](#) ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in calce.

Tale informativa si applica al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti che possono a vario titolo essere acquisiti da IPA per via di una segnalazione (Segnalante, Segnalato, Persone coinvolte, Facilitatori, altri soggetti menzionati nella segnalazione).

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario a evadere la segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione. Sono fatti salvi eventuali specifici obblighi normativi o la sopravvenuta necessità del Titolare di agire o difendersi in giudizio, che rendano necessario il trattamento e la conservazione dei dati per periodi di tempo superiori. Se i fatti segnalati non rientrano nell'ambito di applicazione del Sistema Whistleblowing o non sono accertabili, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi entro 6 mesi dall'accertamento di quanto indicato.